



**Comune di Scandiano
(Reggio Emilia)**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO A CITTADINI DI
TERRENI DA COLTIVARE AD ORTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 27.02.2025

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina i modi di attribuzione e di gestione degli orti sociali del Comune di Scandiano per l'autoconsumo degli assegnatari.

L'orto è un'area comune e comunale collocata in siti specificamente individuati dall'Amministrazione. E' un luogo di socializzazione, di armonia e condivisione.

2. Attraverso l'assegnazione degli orti sociali, l'Amministrazione persegue le seguenti finalità:

a) valorizzare gli spazi di verde pubblico sottraendoli al degrado, contro il consumo del territorio e per la tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;

b) promuovere il benessere psicofisico delle persone offrendo un impegno a carattere ricreativo, necessariamente senza finalità di lucro, ritenuto importante per mantenere vive abilità, competenze, occasioni di socializzazione, senso di appartenenza alla propria comunità locale;

c) sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, favorendo la coesione e il presidio sociale, forme di collaborazione e iniziative fra assegnatari degli orti e altri servizi comunali, il Centro Educazione alla Sostenibilità dell'Unione Terre Reggiane – Tresinaro Secchia e ulteriori forme associative e di rappresentanza dei cittadini (Università del Tempo Libero, Centri Sociali, Cooperative Sociali, Associazioni), anche al fine di promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale;

d) favorire stili di vita sani, un'alimentazione sana e sicura;

e) favorire principi di economie di condivisione.

3. Il terreno è suddiviso in porzioni, della dimensione definita dagli uffici comunali preposti, che saranno affidate ai cittadini in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 qualora ne facciano richiesta al soggetto gestore, individuato con le modalità previste all'art. 3, previa iscrizione all'associazione/organizzazione stessa.

ART. 2 - REQUISITI

1. I cittadini che intendono chiedere l'assegnazione di orti sociali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere maggiorenni residenti nel Comune di Scandiano;

b) non svolgere alcuna attività lavorativa, salvo che non vi sia richiesta motivata di deroga al possesso di detto requisito da parte di competenti uffici comunali o del Polo sociale di Scandiano;

c) non essere in possesso di alcun appezzamento di terreno agricolo nel territorio comunale o nei comuni limitrofi; tale requisito deve essere posseduto sia dal richiedente che dai componenti del proprio nucleo anagrafico.

Inoltre potranno essere assegnatari coloro che, pur non in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sono destinatari di un progetto, predisposto dai competenti uffici comunali o dal Polo Sociale di Scandiano, di integrazione sociale e di valorizzazione e crescita dell'autonomia personale in cui l'assegnazione dell'orto rappresenti una risorsa a disposizione.

2. E' possibile per i coniugi o conviventi *more uxorio*, in possesso di tutti i requisiti, presentare domanda congiunta e ottenere l'assegnazione dell'orto in comune; è possibile altresì presentare tale domanda anche dopo l'assegnazione. Nel caso di decesso di uno dei coniugi o conviventi *more uxorio* che abbiano ottenuto l'assegnazione congiunta, automaticamente diventerà unico assegnatario il superstite purchè in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE

1. L'Amministrazione comunale, tramite apposito avviso, procede a cadenza triennale all'individuazione dell'associazione di promozione sociale/organizzazione di volontariato a cui affidare la gestione degli orti sociali, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Detto avviso dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per un termine non inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi.

Le associazioni/organizzazioni interessate alla gestione degli orti sociali dovranno presentare - in forma singola o aggregata - apposita istanza, corredata di una proposta progettuale.

2. Le proposte progettuali saranno esaminate alla luce di alcuni criteri generali:

- la presenza, nella progettualità, di proposte di particolare interesse per le sinergie che potranno essere assicurate nel sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, favorendo la coesione e il presidio sociale, forme di collaborazione e iniziative fra assegnatari degli orti e altri soggetti come previsto dal precedente art. 1, comma 2, lettera c);
- l'apporto quanti/qualitativo dell'attività di volontariato;
- la sostenibilità organizzativa ed economica del progetto;

- la previsione di azioni volte a diffondere, tramite momenti conoscitivi e formativi aperti alla cittadinanza, buone pratiche di coltivazione, educazione alimentare e le opportunità offerte dagli orti sociali.
3. La valutazione delle proposte sarà effettuata da apposita Commissione tecnica comunale, nella cui composizione dovrà essere garantita la multidisciplinarità. La Commissione individuerà un'associazione di promozione sociale/organizzazione di volontariato oppure un raggruppamento composto da due o più associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato.
4. Al Gestore verranno intestate le utenze afferenti agli orti.

ART. 4 – ASSEGNAZIONI DEGLI ORTI

1. Il Comune rende nota la possibilità di presentare domanda di assegnazione tramite apposito avviso, di cui dovrà essere data idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito istituzionale.

L'interessato/a dovrà presentare domanda scritta di assegnazione al soggetto gestore individuato dal Comune, secondo le norme indicate nell'avviso.

Tale domanda, archiviata in ordine temporale, costituisce titolo per creare la lista di attesa, previa verifica del possesso dei requisiti in capo al richiedente.

2. Qualora si verifichino disponibilità di orti da assegnare, in seguito all'individuazione di nuovi lotti da parte dell'Amministrazione comunale, o in seguito a rinunce, decadenze e revoche dei precedenti assegnatari, il soggetto gestore, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comune, provvede all'assegnazione scorrendo la lista d'attesa per ordine cronologico di presentazione delle domande. L'ordine cronologico viene derogato in caso di richiesta motivata di assegnazione supportata dagli uffici comunali competenti o dal Polo sociale; in tale caso, la richiesta sarà soddisfatta con precedenza su tutte le altre.

3. La concessione di orto sociale ha la durata di tre anni, decorrenti dall'assegnazione, eventualmente rinnovabile sino a sei annualità, suddivise in tre anni e ulteriori tre anni. Condizioni necessarie per il rinnovo sono il mantenimento dei requisiti previsti e l'assenza di motivi ostativi relativi al mancato rispetto del presente Regolamento.

Potrà essere assegnato un solo appezzamento per ogni nucleo familiare (intendendo per nucleo familiare quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico).

4. Allo scadere dell'assegnazione, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dal Comune, dal gestore e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.

La non accettazione motivata dell'assegnazione dell'orto sociale non comporta la cancellazione dalla lista di attesa, che interviene solo nel caso in cui venga presentata esplicita richiesta.

Non è consentita la richiesta di cambio di lotto. Qualora l'assegnatario desideri cambiare il lotto assegnatogli, dovrà rinunciare per iscritto al lotto avuto in assegnazione e formulare nuova domanda. Detta domanda sarà valutata dal soggetto gestore entro quindici giorni dalla rinuncia qualora vi siano orti disponibili. È consentito lo scambio tra gli assegnatari previa condivisione con il Comitato di Gestione di cui al successivo art. 6.

5. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. Il Comune resta, pertanto, manlevato da ogni responsabilità. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dal Comitato di gestione con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, al Codice Civile.

ART. 5 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

1. E' l'organo che riunisce tutti gli assegnatari. L'Assemblea si riunisce di norma una volta all'anno in sessione ordinaria.

2. Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sia necessità, su richiesta di un quarto degli assegnatari o dalla metà dei componenti del Comitato di Gestione di cui al successivo articolo 6 o dell'Amministrazione comunale.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta dal Presidente del Comitato di Gestione, per iscritto e resa nota a tutti gli assegnatari; deve contenere la data, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno – di prima e di seconda convocazione - ed essere portata a conoscenza dell'Amministrazione comunale.

La convocazione deve essere affissa all'interno delle zone ortive almeno sette giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'assemblea.

Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere tutti i cittadini del Comune, come uditori.

Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli assegnatari. La seduta di seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte con la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

Le sedute dell'Assemblea sono verbalizzate a cura di un segretario individuato nell'ambito dell'Assemblea stessa.

3. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea sono designati dal soggetto gestore.

4. L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) elegge il Comitato di Gestione di cui al successivo art. 6;
- b) approva il programma annuale comprendente le opere di manutenzione e di sviluppo dei servizi dell'area ortiva, le iniziative culturali, ricreative, sociali;
- c) discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) può costituire gruppi di lavoro che affianchino il Comitato di Gestione per la conduzione della zona ortiva e/o delle iniziative sociali (sarà compito del Comitato coordinare questi gruppi).

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 6 - COMITATO DI GESTIONE

1. E' l'organo di gestione della zona ortiva composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, oltre al Presidente dell'Assemblea - che ne assume la presidenza - e il Vice Presidente, eletto a maggioranza tra i membri del Comitato di Gestione. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile; è eletto dall'Assemblea degli assegnatari con voto palese. Il voto può essere segreto quando richiesto da un quinto dei presenti.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) valuta le domande presentate dai cittadini per l'assegnazione degli orti e provvede all'assegnazione in ordine cronologico di ricezione, salvo le deroghe contenute nel presente Regolamento;
- b) presenta all'Assemblea degli assegnatari il bilancio preventivo, consuntivo e il programma di attività annuale;
- c) vigila sul rispetto del Regolamento e ne propone eventuali modifiche all'Amministrazione comunale;
- d) promuove la socializzazione tra gli assegnatari e con la cittadinanza;
- e) promuove attività di formazione per gli orticoltori e la cittadinanza;
- f) garantisce l'attuazione dei programmi e degli intendimenti dell'Assemblea degli assegnatari;
- g) cura l'esecuzione dei lavori e sostiene le spese di gestione e manutenzione della zona ortiva;
- h) predisponde un programma di turnazioni.

Inoltre, il Comitato di Gestione ha facoltà di richiedere agli assegnatari una quota aggiuntiva per far fronte alle necessità impreviste e/o imprevedibili, dandone adeguata motivazione e informando l'Assemblea.

3. Sarà cura del Comitato relazionare per iscritto all'Amministrazione comunale sull'andamento della gestione, almeno in concomitanza con gli adempimenti di cui alla precedente lettera c) e, comunque, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta.

4. Le sedute del Comitato sono verbalizzate a cura di un segretario individuato nell'ambito del Comitato stesso.

5. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lettera a) prevedono il coinvolgimento dei preposti uffici comunali.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

1. E' l'organo rappresentativo della zona ortiva, è designato dal soggetto gestore e resta in carica tre anni.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca, presiede e firma gli atti dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
- b) garantisce la civile convivenza nell'area ortiva e il rispetto delle norme di gestione;
- c) è il referente nei confronti delle istituzioni relativamente alla zona ortiva.

ART. 8 - DECADENZE E REVOCHÉ

1. Il Comitato di Gestione, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comune, revoca l'assegnazione con atto scritto e motivato per violazione di quanto disposto dal presente Regolamento.

La revoca deve essere portata a conoscenza dell'assegnatario, che può ricorrere entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza presentando apposita istanza al Comune. Se non viene presentato entro il termine stabilito, oppure se viene respinto in forma scritta e motivata, l'assegnatario decade dal proprio diritto e l'orto può essere immediatamente assegnato ad altri richiedenti.

2. Il Comune, per il tramite del soggetto gestore, si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il rapporto con l'assegnatario e di riottenere la disponibilità del terreno qualora ciò si renda necessario per il

soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente.

3. La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Comitato di Gestione nei seguenti casi:

- venir meno dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 2;
- cessione a terzi del lotto;
- vendita del raccolto;
- posizione irregolare rispetto all'iscrizione all'associazione di promozione sociale/organizzazione di volontariato di cui al precedente art. 3 e/o il non avere versato gli eventuali contributi richiesti dall'associazione di promozione sociale/organizzazione di volontariato medesima finalizzati esclusivamente a coprire la quota annuale di riparto delle eventuali spese nonché le eventuali quote aggiuntive di cui al precedente art. 6, comma 2.

4. L'assegnatario che cessa, per qualsiasi motivo, l'attività deve lasciare il terreno sgombro da qualsivoglia materiale e nulla può essere richiesto a titolo di indennizzo. In caso d'inadempienza, vi provvederà il soggetto gestore, con spese a carico dell'inadempiente, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 9 - NORME COMPORTAMENTALI

1. Le persone che accedono agli orti devono essere in possesso della tessera dell'associazione di promozione sociale/organizzazione di volontariato che ha in gestione gli orti.

2. Oltre a tutti i doveri specificamente posti dall'art. 1803 e seguenti del codice civile, all'assegnatario è fatto divieto:

- di cedere l'orto in uso a terzi, ferma restando la possibilità di poter usufruire dell'aiuto del coniuge o convivente more uxorio;
- di servirsi dell'appezzamento di terreno concesso per usi diversi da quello previsto dal presente Regolamento;
- di erigere baracche, recinzioni o altre strutture o serre;
- di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie e a tutela dell'ambiente, diserbanti e concimi chimici a eccezione di quelli consentiti dall'agricoltura biologica, di depositare negli orti casse, bidoni e altri materiali anche se non inquinanti;
- di vendere i prodotti;
- di introdursi negli orti degli altri assegnatari e/o di appropriarsi delle relative coltivazioni;
- di svolgere le coltivazioni fuori dei limiti dell'area assegnata e/o di occupare gli spazi comuni;
- di usare contenitori di raccolta per liquidi e per concimi allo stato liquido;
- di erigere canne o paletti destinati a sostegno delle colture oltre i due metri dal suolo;
- di allevare o tenere sul lotto assegnato animali domestici o di bassa corte (cani, gatti, conigli, galline, ecc.);
- di coltivare o piantumare piante di qualsiasi tipo (alberi, viti, arbusti, ecc.);
- di mettere reti, lamiere, legni, fili di ferro e qualunque altro manufatto che non sia stato previsto dal soggetto gestore;
- di utilizzare materiale in plastica (bottiglie, lacci, bicchieri, ecc...).

3. L'assegnatario si impegna a mantenere ordinato, pulito e in buono stato manutentivo il proprio orto nonché le parti a uso comune (viottoli, locale degli attrezzi, irrigazione, ecc.), secondo un programma di turnazione concordato con il Comitato di Gestione. Qualora venga a mancare la collaborazione di uno o più assegnatari, il Comitato è autorizzato a fare eseguire i lavori necessari e la relativa spesa verrà addebitata all'assegnatario o agli assegnatari inadempienti. In mancanza di pagamento entro trenta giorni vi è la revoca dell'assegnazione dell'orto.

4. L'assegnatario s'impegna, altresì, a:

- a) utilizzare per i rifiuti organici gli appositi contenitori per il compostaggio;
- b) utilizzare l'acqua solo per l'annaffiatura. L'uso di gomme è permesso esclusivamente nel momento dell'annaffiatura, che deve essere effettuata manualmente. E' espressamente vietato lasciare la gomma inserita nel rubinetto in assenza dell'assegnatario. E' altresì vietata ogni dispersione di acqua;
- c) sistemare gli attrezzi dopo l'uso negli appositi spazi;
- d) parcheggiare solo negli spazi consentiti, posti all'esterno del cancello.

5. Ogni reclamo deve essere presentato in forma scritta al Comitato di Gestione.

ART. 10 – GESTIONE SOCIALE ED ECONOMICA

1. Il criterio guida della gestione delle zone ortive è quello dell'autofinanziamento.

2. Ogni assegnatario, per accedere all'orto, dovrà essere in regola con l'iscrizione all'associazione di

promozione sociale/organizzazione di volontariato di cui al precedente art. 3 e avere versato i contributi richiesti dall'associazione/organizzazione medesima, nel rispetto del presente Regolamento.

La quota annuale di riparto delle spese, che viene deliberata annualmente dall'Assemblea degli assegnatari, dovrà essere previamente concordata con l'Amministrazione comunale.

3. Non sono comprese le spese di acquisto di sementi, l'irrigazione, la realizzazione dei sistemi di supporto alle essenze e colture orticole.

4. Le dimissioni dell'assegnatario non danno alcun titolo a rimborsi del contributo di iscrizione e a liquidazione patrimoniale.

ART. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sono di competenza dell'Amministrazione comunale.

2. Le richieste d'intervento dovranno essere inoltrate al competente Servizio comunale esclusivamente dal Comitato di Gestione.

3. Rimane a carico del soggetto gestore e degli assegnatari degli orti la manutenzione ordinaria, le cui spese verranno garantite tramite la contribuzione di ognuno secondo quanto espresso dall'Assemblea o dal Comitato di Gestione.

ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune si riserva ogni e più ampia facoltà di controllo sul puntuale e regolare adempimento delle attività oggetto del presente Regolamento. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto gestore di esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune facesse motivata richiesta.

ART. 13 – ESCLUSIONE DELLE NORME SUI CONTRATTI AGRARI

1. Si dà atto che i concessionari non sono coltivatori diretti, né hanno i requisiti per essere iscritti al servizio dei contributi agricoli unificati e, pertanto, il presente rapporto a titolo di concessione precaria non integra l'ipotesi di cui alla Legge 3/5/82, n. 203 “Norme sui contratti agrari”.

ART. 14 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa all'albo pretorio del Comune. Da tale data s'intende abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 27.04.2018.

Coloro che risultano assegnatari al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento rimarranno tali sino alla scadenza del provvedimento di assegnazione, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 2.

2. Il presente Regolamento trova applicazione nei confronti di coloro che, al momento della sua entrata in vigore, risultino già collocati in lista di attesa oppure abbiano già presentato domanda di assegnazione.